

**Pubblicato il 21/01/2020**

**Sent. n. 19/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Mazzoli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Guido Uberto Tedeschi in Parma, via Padre Onorio, 1  
contro  
Comune di Reggio nell'Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Gnoni e Cristina Bongiorno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Matteo Sollini in Parma, borgo Antini, 3  
nei confronti  
[omissis], non costituito in giudizio  
per l'annullamento  
dell'ordinanza del Comune di Reggio Emilia PS. N. [omissis], con la quale è stato ordinato, con riferimento all'unità immobiliare sita in via [omissis], di ripristinare la legittima destinazione d'uso "B1 - Esercizio commerciale di vicinato",  
nonché di ogni altro atto ad essa anteriore, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Nell'Emilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

Con ricorso introduttivo depositato in data 2 marzo 2016, -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della sua impresa individuale, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di cui in epigrafe, deducendone l'illegittimità per le seguenti ragioni:

- travisamento dei fatti, in quanto l'attività svolta dal ricorrente nei locali interessati dal provvedimento impugnato sarebbe configurabile come attività di "centro elaborazione dati" (in tesi assimilabile a un esercizio commerciale di vicinato) e non di agenzia per il gioco;

- erronea applicazione dell'art. 4 della L. R. dell'Emilia Romagna n. 2 del 2015, in quanto, non trattandosi per l'appunto di agenzia per il gioco, non vi sarebbe stata alcuna necessità di ottenere un permesso di costruire ai fini del richiesto cambio di destinazione.

Si è costituito in giudizio il Comune convenuto, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020.

Il ricorso è manifestamente infondato, posto che la reiezione del primo motivo di ricorso comporta necessariamente anche il rigetto del secondo motivo (articolato in termini di consequenzialità rispetto a quello principale).

Il Comune convenuto ha contestato al ricorrente un cambio di uso avvenuto in assenza di idoneo titolo abilitativo (che, nel caso di specie, e ai sensi della normativa regionale di settore, avrebbe dovuto essere il permesso di costruire), contestualmente segnalando l'abuso penalmente rilevante alla Procura della Repubblica competente.

Tale provvedimento risulta legittimo in relazione ai riscontri ottenuti ad esito del sopralluogo che ha preceduto il provvedimento impugnato, e in relazione ai quali era stato appurato che l'uso effettivo dei locali oggetto del sopralluogo medesimo era stato trasformato da ordinario esercizio di vicinato (negozio) in agenzia di gioco.

Invero, era stata rinvenuta all'interno di tali locali la presenza inequivocabile di scrivanie, computer e materiale informativo tramite i quali i clienti potevano elaborare giocate e "scommesse" riferite ad eventi sportivi.

Non vi è dunque alcun dubbio che il cambio di destinazione non autorizzato vi sia stato, come peraltro accertato anche dal Giudice ordinario che, in sede penale, si è pronunciato sulla fattispecie di reato contestata al gestore della sala e incentrata, per l'appunto, sulla illegittima modificazione urbanistica in assenza di titolo, dato che il mutamento della destinazione d'uso è stato effettuato con riferimento a categorie urbanistiche disomogenee di utilizzazione, così determinando un aggravamento del carico urbanistico esistente (cfr. Cass. pen. Sez. III, sentenza n. 40678 del 2018, riportata nell'ultima memoria di replica dall'amministrazione).

Il ricorso deve dunque essere respinto, con spese del giudizio che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall'amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Marco Poppi, Consigliere

Roberto Lombardi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.